

XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
Sessione ulteriore – Roma, 23 – 24 luglio 2021

Mozione presentata dall'Avv. Antonio Caiafa per la riforma del processo a cognizione ordinaria

(Delegati COA di Roma: Avvocati Agnino Maria, Caiafa Antonio, Di Salvo Antonio, Nesta Paolo, Origlia Emanuela, Voltaggio Paolo)

La presente mozione non può non richiamare quella approvata alla unanimità al Congresso di Catania, pur nel mutato contesto di accelerazione delle riforme alle quali occorre fare specifico riferimento.

Occorre quindi ribadire che

- *«l'Avvocato quale soggetto insostituibile per l'attuazione concreta della giustizia nell'esercizio della giurisdizione ha una funzione indispensabile di garanzia dei diritti e degli interessi del cittadino ai fini della tutela di essi in ogni sede»;*
- *«l'attuale stratificazione, che il nostro sistema processualcivilistico ha subito negli ultimi anni, come risulta evidente dal susseguirsi delle riforme realizzate sovente per mere ragioni di immagine, rende indispensabile una rivisitazione integrale della disciplina attraverso la individuazione di un unico procedimento per il raggiungimento della tutela di quei diritti, interventi correttivi sul procedimento in Cassazione e la previsione di strumenti di coordinamento».*


La Ministra della Giustizia, insediatasi il **13 febbraio 2021**, ha istituito diverse commissioni di studio per la elaborazione di emendamenti alle proposte già pendenti in Parlamento.

Il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza ha aperto la possibilità di ingenti finanziamenti anche per la giustizia. Il **5 maggio 2021** è stato approvato dalle istituzioni europee.

Occorre darvi attuazione.

L'Ordine degli Avvocati di Roma, con il documento del **30 giugno 2021**, ha manifestato forte preoccupazione per taluni emendamenti presentati dal Governo con particolare riferimento:

- alla estensione della mediazione obbligatoria ed alla conseguente improcedibilità delle azioni che da essa non siano precedute;
- al collegamento delle preclusioni istruttorie agli atti introduttivi, che si ritiene inadeguato per le controversie particolarmente complesse;
- alla estensione dei poteri discrezionali del giudice nella direzione del processo, in contrasto con la previsione per la quale il processo deve essere regolato dalla legge e su impulso delle parti;
- alla previsione di sanzioni pecuniarie per iniziative che si ritengano infondate con conseguente rischio di consentire l'accesso alla giurisdizione soltanto ai ceti più abbienti;
- alla reintroduzione del consigliere istruttore in appello, del quale non era avvertita la necessità e che non gioverà alla speditezza del processo;
- alla previsione del rinvio pregiudiziale che potrebbe consentire ad ogni giudice di paralizzare il corso dei processi anche fino a quando la Corte di Cassazione non ne avrà accertato la mancanza dei presupposti.



Analoghe perplessità, anche su altri aspetti delle proposte di riforma all'esame del Parlamento, sono state manifestate nel documento congiunto del Consiglio Nazionale Forense, dell'Organismo Congressuale Forense e dell'Unione Nazionale Camere Civili, nonché dalla Associazione Italiana tra gli studiosi del Processo Civile.

Hanno ottenuto, invece, ampio consenso, che merita di essere ribadito, le proposte dirette alla soppressione dei filtri alle impugnazioni, mentre altre preoccupazioni sono state manifestate in relazione alla previsione del rinvio pregiudiziale, che potrebbe consentire ad ogni giudice di merito di rinviare la decisione della causa in attesa del responso della Corte di legittimità.

Nella consapevolezza che, nell'attuale contesto e nell'attuale momento, appare possibile soltanto l'adozione di provvedimenti correttivi delle più gravi storture frutto della *frenesia legislativa* dell'ultimo periodo, nel ribadire quanto dedotto con la mozione approvata alla unanimità nel Congresso di Catania,

si chiede che

- la normativa, dettata in funzione di un processo cartaceo, sia adeguata alle esigenze del processo telematico, in base a disposizioni primarie;
- sia previsto un unico modello di processo di cognizione, nell'ambito del quale le preclusioni istruttorie operino soltanto nelle controversie attualmente regolate dal rito di cui agli artt. 414 ss. c.p.c., mentre sia prevista, in conformità alla disciplina attuale, l'integrazione della definizione del *thema decidendum* e del *thema probandum* mediante memorie integrative, e sia stabilito altresì che tale unico modello di processo di cognizione si applichi anche a tutte le controversie attualmente regolate dal procedimento in camera di consiglio e dalle sue numerose varianti;
- siano conseguentemente soppresse tutte le ipotesi nelle quali lo svolgimento del processo è affidato all'estro del giudicante, senza alcuna possibilità per le parti e per i difensori di conoscere preventivamente le regole del gioco;
- siano unificate le forme della tutela sommaria, con la previsione, in ogni caso, della possibilità di accedere ad un processo a cognizione e a contraddittorio pieni, e siano, a tal fine, previsti due modelli, corrispondenti alle *rationes* della previsione di corsie preferenziali, attualmente frammentate in una pluralità di procedimenti diversi, privi di razionale giustificazione: uno modellato sul procedimento per ingiunzione, nei casi nei quali il *favor* legislativo trovi fondamento nella economia processuale, ed uno modellato sul procedimento cautelare uniforme, nei casi nei quali la natura della situazione sostanziale sia tale da esporla comunque ad un pregiudizio, che, conseguentemente, non deve essere allegato dalla parte e valutato dal giudice.
- sia stabilito che, con norma di delega, la disciplina processuale sia adeguata e coordinata periodicamente con decreti legislativi, in base alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità, alle linee guida ed ai protocolli, sentiti il CNF e l'OCF.

E' opportuno ricordare che il codice di procedura civile, approvato con il r.d. 28 ottobre 1940, n. 1443, è stato modificato già il r.d. 18 dicembre 1941, n. 1368, che introdusse norme non meramente di attuazione, ma integrative della disciplina processuale. Ed altre non secondarie modifiche sono contenute nel r.d. 20 aprile 1942, n. 504, emanato un giorno prima l'entrata in vigore. La l. 14 luglio 1950, n. 581, e il d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, noti come la «Novella del 1950», contengono la prima, radicale riforma del codice.

La l. 11 agosto 1973, n. 533, nota come la «Novella del 1973» ha riformato il processo del lavoro, sul quale, dopo una sterminata serie di interventi legislativi, sono intervenute la l. 4 novembre 2010, n. 183, e la l. 28 giugno 2012, n. 92, fino al

c.d. job's act, avviato con la l. 10 dicembre 2014, n. 183, ed attuato con il dd.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, 15 giugno 2015, n. 80 e n. 81, 14 settembre 2015, n. 148, n. 149, n. 150, n. 151.

La l. 30 luglio 1984, n. 399, tentò di rivitalizzare il giudice conciliatore, sostituito, con la l. l. 21 novembre 1991, n. 374, dal giudice di pace.

La l. 13 aprile 1988, n. 117, novellata dalla l. 27 febbraio 2015, n. 18, ha regolato la responsabilità civile dei magistrati. La «Novella del 1990» è contenuta nella l. 26 novembre 1990, n. 353, e nella l. 21 novembre 1991, n. 374, modificate ed integrate dai dd.l. 16 dicembre 1993, n. 521, 14 febbraio 1994, n. 105, 14 aprile 1994, n. 235, 18 giugno 1994, n. 380, 8 agosto 1994, n. 493, non convertiti in legge, e dal d.l. 7 ottobre 1994, n. 571, quest'ultimo convertito in l. 6 dicembre 1994, n. 673, nonché dai dd.l. 21 aprile 1995, n. 121, 21 giugno 1995, n. 238, 9 agosto 1995, n. 347, non convertiti in legge, e dal d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito in l. 20 dicembre 1995, n. 534.

In attuazione della legge delega prevista dalla l. 16 luglio 1997, n. 254, il d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso l'ufficio del pretore ed ha istituito il giudice unico di primo grado. L'art. 281 bis c.p.c. ha stabilito che «nel procedimento innanzi al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo»; ha, quindi, attribuito all'interprete il compito di determinare, di volta in volta, la portata precettiva dei riferimenti al «collegio».

La l. 24 marzo 2001, n. 89, (ancora novellata dall'art. 1, comma 777, l. 28 dicembre 2015, n. 208) ha regolato l'equo indennizzo per durata irragionevole del processo, attribuendo la relativa competenza alla corte di appello, quale giudice di unico grado; ha anche modificato la disciplina del procedimento innanzi alla Corte di cassazione, oggetto di ulteriori successive riforme. L'art. 55, comma 1, lett. c - f), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, ha modificato gli artt. 3 ss. l. 24 marzo 2001, n. 89; ha previsto un procedimento di ingiunzione attribuito, per quanto riguarda la fase sommaria, al presidente della corte d'appello competente ai sensi dell'art. 11 c.p.p. o, comunque, ad un giudice monocratico. La legge segna i confini dell'equa riparazione sulla traccia segnata dalla giurisprudenza della Cassazione e di quella della CEDU.

Il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, ha introdotto il «processo commerciale», poi abrogato dall'art. 54, comma 4, l. 18 giugno 2009, n. 69. Diverse disposizioni riguardano il processo civile telematico (PCT).

Il primo regolamento sull'uso «di strumenti informatici e telematici nel processo civile» è stato emanato con il d.m. 13 febbraio 2001, n. 123; con il d.p.c.m. 1 aprile 2008 e con il d.p.c.m. 13 novembre 2014, sono state dettate le regole tecniche in riferimento al «Codice della amministrazione digitale»; l'art. 51 d.l. 25 giugno 2008, conv. in l. 6 agosto 2008, n. 133, ha introdotto le notifiche in forma telematica secondo le tecniche previste per il PCT; la posta elettronica certificata (PEC), infine, è indicata quale strumento unico per le comunicazioni anche nel processo civile telematico (PCT).

L'art. 4 d.l. 29 dicembre 2009, conv. in l. 22 febbraio 2010, n. 24, ha esteso agli uffici giudiziari poi individuati con disposizioni di produzione secondaria quanto stabilito dall'art. 51 d.l. 25 giugno 2008, conv. in l. 6 agosto 2008, n. 133; ha aggiunto l'art. 149 bis c.p.c., sulle notificazioni per posta elettronica certificata (PEC); il comma 3 bis ha modificato l'art. 16 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (già modificato dall'art. 51 d.l. 25 giugno 2008, conv. in l. 6 agosto 2008, n. 133) ed ha stabilito che negli albi degli avvocati «è indicato, oltre al codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata».

L'art. 2 d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con l. 17 dicembre 2012, n. 221, ha istituito «l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)»; l'art. 4 il «domicilio digitale»; l'art. 5 «il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti». Un ulteriore impulso alla applicazione del PCT è stato dato dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in l. 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale il processo telematico è diventato la regola generale. La normativa sulla emergenza sanitaria ha dato un ulteriore impulso all'applicazione del PCT, che, dal 31 marzo 2021, è operativo anche innanzi alla Corte di cassazione.

I limiti internazionali della giurisdizione sono regolati dalla l. 31 maggio 1995, n. 218, nonché da numerose convenzioni internazionali.

Il Reg. UE n. 1215/2012 del 12 dicembre 2012 regola la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Ha sostituito il Reg. CE n. 44/2001. Prevede, tra l'altro, l'abolizione di ogni passaggio intermedio per il riconoscimento dell'esecuzione dei provvedimenti, l'estensione dei criteri di giurisdizione alle controversie nelle quali siano coinvolti soggetti estranei alla UE, il rafforzamento del principio di effettività, il miglioramento dei rapporti concernenti le discipline sull'arbitrato, un generale migliore coordinamento dei procedimenti innanzi ai giudici degli stati membri, il miglioramento dell'accesso alla giustizia per particolari specie di controversie e il chiarimento delle condizioni per la circolazione dei provvedimenti cautelari nello spazio giuridico europeo.

Il Reg. CE n. 1393/2007 del 13 novembre 2007 regola le notificazioni e le comunicazioni; il Reg. CE n. 1896/2006 del 12 dicembre 2006 ha istituito un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento; il Reg. CE n. 805/2004 del 21 aprile 2004, ha istituito il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati; il Reg. CE n. 1346/2000 del 22 maggio 2000 regola le procedure di insolvenza transfrontaliere; il Reg. CE n. 2201/2003 del 27 novembre 2003 regola la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale; il Reg. CE n. 1259/2010 del 20 dicembre 2010 prevede la «cooperazione rafforzata» in materia di divorzio e di separazione personale dei coniugi. 9 Tra il 2005 e il 2006, sulla giustizia civile italiana si è scatenato uno tsunami di riforme. L'ondata riformatrice è stata avviata dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in l. 14 maggio 2005, n. 80, al quale hanno fatto seguito la l. 28 dicembre 2005, n. 263, il d.l. 30 dicembre 2005, n. 271, non convertito in legge, il d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in l. 23 febbraio 2006, n. 51, e la l. 28 febbraio 2006, n. 52. Il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha riformato la disciplina dell'arbitrato e il procedimento innanzi alla Corte di cassazione.

Lo tsunami è stato, in parte «corretto» dalla l. 18 giugno 2009, n. 69, che costituisce un'ulteriore, rilevante «Novella». Il d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ha attuato la delega sulla «riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione» di cui all'art. 54 l. 18 giugno 2009, n. 69. Il capo I contiene le disposizioni generali, tra le quali l'art. 4 sul mutamento di rito e l'art. 5 sulla «sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato»; nel capo II sono comprese le controversie regolate dal rito di cui agli artt. 414 ss. c.p.c.; nel capo III quelle regolate dal procedimento sommario di

cognizione di cui agli artt. 702 bis ss. c.p.c.; nel capo IV quelle regolate dal processo ordinario di cognizione di cui agli artt. 163 ss. c.p.c.; il capo V contiene le abrogazioni e le modifiche delle disposizioni anteriori. Appare opportuno ricordare che, al di fuori delle ipotesi menzionate nel capo III del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, l'utilizzazione del procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis ss. c.p.c., è rimessa alla scelta della parte o al potere discrezionale del giudice; ai sensi dell'art. 702 bis ss., comma 1, c.p.c., infatti, «la domanda può essere proposta» e, ai sensi dell'art. 183 bis, c.p.c. (aggiunto dall'art. 14 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. in l. 10 novembre 2014, n. 162), «il giudice ... può disporre». Il procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis ss. c.p.c. costituisce, invece, l'unica forma di tutela esperibile in ciascuna delle fattispecie indicate nel capo III del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150. Anche la legge sulla responsabilità medica (l. 8 marzo 2017, n. 24) ha imposto il procedimento sommario di cui agli artt. 702 bis ss. c.p.c., ma non ha vietato il mutamento di rito. Con la l. 25 luglio 2005, n. 150, è stata approvata la riforma dell'ordinamento giudiziario, attuata con diversi decreti legislativi, modificati dalla l. 24 ottobre 2006, n. 269, e dalla l. 30 luglio 2007, n. 111: il d.lgs. 16 gennaio 2006, n. 20, regola il conferimento degli incarichi direttivi; il d.lgs. 23 gennaio 2006, n. 24, ha modificato l'organico della Corte di cassazione; il d.lgs. 27 gennaio 2006, n. 25, novellato dal d.lgs. 28 febbraio 2008, n. 35, ha istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione ed ha riformato i consigli giudiziari; il d.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, riguarda la Scuola della magistratura e il tirocinio degli uditori giudiziari; il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 35, regola la pubblicità degli incarichi extragiudiziari; il d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, detta l'organizzazione degli uffici del pubblico ministero; il d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, contiene le disposizioni sulla disciplina dei magistrati; il d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, regola l'accesso in magistratura e la carriera dei magistrati; il d.lgs. 25 luglio 2006, n. 240, contiene le regole sulla dirigenza degli uffici e sul decentramento del Ministero della giustizia. Sopravvive, tuttavia, il r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, che contiene numerose disposizioni anche di immediata rilevanza processuale. Con il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. con l. 24 marzo 2012, n. 27, sono state istituite le «sezioni specializzate in materia di impresa».

La istituzione di questi uffici, operativi dal 20 settembre 2012, è stata disposta «senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche», indipendentemente da ogni valutazione sul tessuto economico e sui flussi di contenzioso, ma anche, banalmente, dal numero dei tribunali del distretto o della regione. Le sezioni specializzate sono mere articolazioni degli uffici presso i quali sono istituite e dovrebbero essere composte da «magistrati dotati di specifiche competenze». La portata precettiva della previsione sembra ridursi alla applicazione della regola per la quale la funzione sviluppa l'organo; in sede di prima applicazione, il significato della generica espressione legislativa è stato affidato alla organizzazione di ciascun ufficio.

L'art. 1, commi 1 - 5, d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148, ha realizzato la revisione delle circoscrizioni giudiziarie: i dd.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, e n. 156, hanno soppresso 33 tribunali, 220 sezioni distaccate di tribunale e 667 uffici del giudice di pace. La riforma ha superato il vaglio di costituzionalità in riferimento alle diverse questioni da più parti sollevate. Attualmente, i tribunali, senza sezioni distaccate, sono 135 e gli uffici del giudice di pace 179. Il d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla l. 13 aprile 2017, n. 46, ha istituito le «Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE»; con la modifica dell'art. 35 bis d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ha previsto l'applicazione del rito camerale, in luogo del procedimento sommario di cognizione. La l. 7 aprile 2017, n. 7, ha introdotto «misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati».

L'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, ha riformato la disciplina dell'appello e della cassazione. Altre, non secondarie, modifiche della disciplina processuale sono contenute nel d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. in l. 9 agosto 2013, n. 98. Il d.l. 26 giugno 2014, n. 92, conv. dalla l. 11 agosto 2014, n. 117 ha aggiunto alla l. 26 luglio 1975, n. 354, l'art. 35 ter ed ha introdotto un nuovo procedimento a tutela dei detenuti. Sono stati, quindi, emanati il d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in l. 11 agosto 1990, n. 114, intitolato «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»; il d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. in l. 10 novembre 2014, n. 162, intitolato «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile». Disposizioni di rilevanza processuale sono contenute anche nelle leggi di stabilità: l. 23 dicembre 2014, n. 190, e l. 28 dicembre 2015, n. 208; nonché nei c.d. decreti «mille proroghe»: d.l. 31 dicembre 2014, n. 192, conv. in l. 27 febbraio 2015, n. 11, e d.l. 30 dicembre 2015, n. 210, conv. in l. 25 febbraio 2016, n. 21.

La disciplina del procedimento di legittimità, di cui agli artt. 360 ss. c.p.c., è stata ancora riformata dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197; in particolare dall'art. 1 bis, aggiunto con la legge di conversione. L'art. 23, commi 8 bis e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in l. 18 dicembre 2020, n. 176, ha dettato ulteriori regole per il procedimento di legittimità, per la trattazione dei ricorsi e per la decisione in camera di consiglio.

La legge 22 maggio 2017, n. 81, in tema di lavoro autonomo, ha modificato gli artt. 409 e 634 c.p.c. L'art. 27 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, che dovrebbe entrare in vigore, ai sensi del successivo art. 32 (nel testo modificato dall'art. 8 bis, comma 1, lett. b), d.l. 30 dicembre 2019, conv. in l. 28 febbraio 2020, n. 8), il 31 ottobre 2025, ha modificato la competenza del giudice di pace. La modifica è oggetto della analisi della apposita commissione.

La legge 12 aprile 2019, n. 31, ha istituito l'«azione di classe».

Il codice della crisi d'impresa e della insolvenza, di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, è già «corretto» dal d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, dovrebbe dare attuazione alla Dir. UE 2019/1023 del 20 giugno 2019; l'entrata in vigore ed eventuali, ulteriori modifiche sono state demandate alla apposita commissione.

TIRVA

AVVOCATO	FORO	DOCUMENTO IDENTIFICATIVO
PAOLA VITALISTI	ROMA	A24814
Giulio Cammilleri	ROMA	A24666
PAOLA VITALISTI	ROMA	
MARIA LIA RUDINO	BRESCIA	
MATILDE FUSCO	MARSALA	
PAOLO ZAPPALÀ	MARSALA	
WOLFA ANASTASIO	ROMA	
PAOLO VOTALICO	LARI	
ANTONIO DI SALVO	ROMA	
PAOLO PERDI	ROMA	
FRANCESCO PERDI	ROMA	
SILVIA SICCARDI	BO - RN	
ROCCO GIANNINI	PERUGIA - BS	
F RAMESCO PIGUZZI	PATRI (MO)	
DIEGO CASALDO	MACERATA	
SABINA GEMELLI	PISTOIA	
CONTE F. L. M. A.	SAVI	
PAOLO PONELO	ALESSANDRIA	
MARIO G. G. DI BIASE	RIPI	
MARIO G. G. DI BIASE	CAMPANIA	
PARISIOTONIA ESCOLA	BT	
NICOLA AZEGLIANT	ROMA	
PAOLO NAPOLITANO	RM - Campidoglio	
FABIO SACCHETTI	ROMA	
MASSIMO COPP	FOLIGNO	
Alessio BERNICOLA	Napoli	
MARIO PINCHERA	ROMA	
MAURO FALZONI	ROMA	
GIANNI PAVAN	ROMA	
LUCA S. S. S.	ROMA	
ALDO ERZANO D'AVULSIO	S. Maria C. V.	
LUCA FERRARI	FORTE	
ROSA SPADOLINI	ROMA	
NESTOR PAOLO	ROMA	
IRMA COLO	ROMA	
Maddalena C. DEL RE	ROMA	
BARBARA BARBATO	NOCIERA	
COSTANZI ELENA	NOCIERA	
GIACCA GIANNICOLA	CASSINO	

Handwritten signatures and notes in the right column of the table, including various scribbles and names like 'A32083'.

4	COPPOLA ANNA	CASSINO		Amo
5	FRANCESCO BENEDETTI	ROMA		Amo
52	LOMBARDI GIORGIO	ROMA	AZULS	Amo
53	CRISTINA CASCIUCCI	FIRENZE		Amo
54	ENZO MORELLO	ROMA		Amo
57	GRAZIA MARIA GENTILE	ROMA	RIT	Amo
58	EMANUELE ODIERNA	ROMA		Amo
59	RAFFAELLA BONSIGNORI	ROMA		Amo
61	PARISI MARIA ELENA	CT	CT	Amo
62	BARBARA BARBOSA	ROMA		Amo
63	FABRIZIO GALLUZZO	ROMA		Amo
64	ALEXANDRO BRANCHINI	ROME		Amo
65	ANDREA BARBOSA	ROMA		Amo
66	WALTER LOMBARDI	ROMA		Amo